

Il Lighting Design diventa professione

APIL Lighting Talk
Milano, 19/03/2024



APIL

Associazione Professionisti dell'Illuminazione

L'**APIL** è l'Associazione Italiana dei Professionisti dell'Illuminazione

È stata fondata nel 1998 per iniziativa di un gruppo di professionisti attivi su tutto il territorio nazionale. APIL si affianca ad altre realtà associative presenti a livello nazionale e sul territorio europeo e collabora con esse su comuni programmi di sviluppo e promozione della cultura illuminotecnica. E' iscritta agli elenchi delle associazioni professionali - Legge 14 gennaio 2013, n.4.

APIL è aperta ai professionisti indipendenti attivi in molteplici ambiti:

- progetto e la pianificazione urbanistica e territoriale dell'illuminazione pubblica in ambienti esterni;
- piani della luce;
- progetto d'illuminazione in tutti gli ambienti civili, interni ed esterni;
- consulenze a enti, aziende e imprese per analisi e studi su materiali, dispositivi, strumenti, componentistica, sistemi di comunicazione;
- misure, verifiche, collaudi, conformità a normative/leggi.



A- A A+

Homepage  



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

DATI

Home » [Associazioni professionali](#)

Associazioni professionali

Professioni non organizzate in ordini o collegi: elenco delle associazioni professionali

In questa banca dati è possibile consultare l'elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina (legge n.4/2013) che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Per accedere alle informazioni cliccate sul pulsante "Filtro" e selezionate i parametri che desiderate per la vostra ricerca: sezione (es. associazione rilasciante attestato di qualità), deonminazione, data di costituzione e sede legale.

Per maggiori informazioni potete consultare la sezione dedicata alle **Professioni non organizzate in ordini o collegi**

FILTRO

Totale righe: 1

SEZIONE	DENOMINAZIONE	DATA COSTITUZIONE	SEDE LEGALE	SITO WEB	ALLEGATO
NON rilasciante attestato di qualità	APIL-Associazione Professionisti dell'Illuminazione	1998-12-22	Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano	www.apilitalia.it	Apil_all2.pdf

Visualizza # 10



Contatti URP Assistenza

Legge n°4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi

26-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 22

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

5. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

6. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

7. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

8. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

9. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

10. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei re-

FINALITA'

La Legge n. 4/2013 è volta ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, Collegi o Albi.

Nell'ambito di tale finalità, la legge riconosce la "natura di professione" all'attività di coloro che prestano tali servizi e ne disciplina e valorizza la qualità.

Coloro che erogano tali servizi sono considerati, a tutti gli effetti, Professionisti.

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E' LIBERO

La Legge denomina «professione non organizzata in ordini o collegi», “.... l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ...” (Art.1, comma 2).

Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (Art. 1, comma 2).

“L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, ...” (Art.1, comma 4).

Essa individua essenzialmente tre categorie di Professionisti:

1. i Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autoregolamentarsi (art. 6, comma 1);
2. i Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI- CEN;
3. i Professionisti che possono aderire e fare attestare da un'Associazione professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono nel tempo.

Per i Professionisti soci di un'Associazione, è l'Associazione professionale che fornisce al mercato un'aggiuntiva garanzia di qualità professionale e lo fa secondo i criteri di trasparenza prescritti dalla legge, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, comma 1 e Art. 10, commi 1 e 2).

L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

La Legge n. 4/2013 stabilisce che i Professionisti possano, su basi volontarie, riunirsi in Associazioni professionali **“con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”** (Art. 2, comma 1).

Le finalità delle Associazioni sono chiare:

- valorizzare le competenze degli associati;
- agevolare la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall'Associazione;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

“La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.” (Art. 1, comma 5)

COSA CONTRADDISTINGUE IL PROFESSIONISTA SECONDO LA LEGGE 4/2013

“Chiunque svolga una delle suindicate professioni deve obbligatoriamente contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge” (Art.1, comma 3).

Questo è un passaggio fondamentale della Legge n. 4/2013.

La dicitura che il Professionista non iscritto a una Associazione Professionale può utilizzare è ad esempio la seguente:

- "Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013".

Gli iscritti a un'Associazione professionale (es. APIL) possono utilizzare la dicitura:

- "Professionista, Socio Qualificato APIL n°, operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013"

In questo modo il socio si presenta al mercato con un'importante referencia, **l'Attestato di Qualità Professionale rilasciato dall'Associazione**. Un attestato che le Associazioni possono e devono rilasciare solo qualora possano dare garanzia di osservare l'ampia serie di obblighi che la Legge n. 4/2013 prescrive.

Ai fini di una corretta interpretazione della legge, occorre tenere presente che la "ratio" di questa dicitura è quella di rendere chiaro al mercato che il Professionista disciplinato da questa legge non è da confondere con quei Professionisti che fanno riferimento a Ordini, Collegi, Albi o Elenchi speciali: essi sono disciplinati da altre, specifiche normative di legge. (Art. 1, comma 2; art. 2, commi 5 e 6)

L'ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE

Si riportano di seguito gli aspetti più rilevanti dell'Art. 7, comma 1: "Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, prelieve le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI."

L'attestazione (art.4, comma 1, 7,8)

fac-simile	fac-simile
"..logo associazione.."	
Associazione(ragione sociale).....	
Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati	
(ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4)	
N° valido da al rilasciato a	
Il Sig	
Nato a il	
P. IVA	
C.F.	
Si dichiara che il titolare del presente attestato è in possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione e di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), dell'art. 7, comma 1, legge 4/2013.	
<u>Inoltre l'intestatario è in possesso degli eventuali requisiti di cui all' art.7, comma 1, lettere e), f), legge 4/2013 - (dati non obbligatori)</u>	
Polizza assicurativa per la responsabilità professionale rilasciata da..... (ragione sociale assicurazione)..... n° valida da al e della	
Certificazione professionale, rilasciata il da (nome organismo accreditato da Accredia) n° relativa alla conformità alla norma tecnica UNI n°	
Luogo e data	
Il Rappresentante legale	
fac-simile	fac-simile

N.B. (Le attestazioni di cui al comma 1, non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale (art. 7, comma 2, l. 4/2013).



L'ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE

Coerentemente, al comma 2 dell'Art.7, la Legge dice che: "le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale".

Art.6, comma 2: "I requisiti, le competenze le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione".

In tal caso il Committente non ha informazioni su quanto il Professionista sia aggiornato e sugli standard qualitativi che egli pratica nell'esercizio professionale.

Circa la polizza assicurativa per responsabilità professionale, la Legge la pone come **facoltativa**, ma prescrive, al punto "e", di dare informazione al mercato qualora ne sia in possesso.

L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Conseguentemente, gli **obblighi** che per le Associazioni discendono dall'art. 2, commi 1, 2, 3 sono:

- gestione democratica dell'Associazione (periodico rinnovo cariche elettive)
- trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi,
- promozione della formazione continua degli associati,
- adozione di un codice deontologico, etico e di condotta
- vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica atta ad attuare tali impegni.

Sono questi gli strumenti che l'Associazione deve dimostrare di avere e di usare per garantire al mercato qualità ed eticità.

Affinché più compiutamente l'Associazione professionale assolva tale compito, la Legge dispone che l'Associazione apra un apposito “**Sportello**” per rispondere a richieste di informazioni relative alle attività professionali e agli standard qualitativi di quella professione, nonché per rispondere ad eventuali contenziosi promossi da Utenti nei confronti di Professionisti associati. (Art. 2, comma 4)

L'ASSOCIAZIONE AGEVOLA LA SCELTA E RICOPRE IL RUOLO DI GARANTE PER IL MERCATO

Con questi strumenti l'Associazione, nei fatti, agevola il mercato nella scelta dei Professionisti, attestando la qualità professionale dei suoi Associati.

L'elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla Legge è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a disposizione di qualsiasi Utente voglia controllare l'effettivo valore e la serietà della garanzia che l'Associazione rilascia con l'attestazione di qualità del suo Associato.

Il Presidente dell'Associazione è personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del regolare svolgimento delle attività di garanzia al mercato.

La vigilanza su tutto questo è a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 10, commi 1 e 2).

Per queste finalità, la Legge prescrive (Art. 5, comma 1) di dover portare a conoscenza di chiunque (sul sito del Ministero):

1. la struttura organizzativa dell'Associazione, la composizione degli organi deliberanti e la titolarità delle responsabilità in tali organi;
2. i requisiti per la partecipazione all'associazione: titoli di studio, l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante, la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento, l'indicazione della quota annuale da versare.

L'ASSOCIAZIONE AGEVOLA LA SCELTA E RICOPRE IL RUOLO DI GARANTE PER IL MERCATO

Gli associati citano l'Associazione a garanzia delle proprie competenze, com'è opportuno e legittimo.

L'Associazione deve rendere noto sul sito web (Art. 5, comma 2):

1. atto costitutivo e statuto (registrati)
2. struttura organizzativa e cariche sociali
3. requisiti per la partecipazione all'associazione
4. Identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati
5. codice etico e di condotta
6. elenco degli iscritti aggiornato annualmente
7. composizione della struttura tecnico-scientifica preposta alla formazione permanente
8. riferimenti allo Sportello per l'Utente (telefono o Mail)
9. registrazione presso Agenzia delle Entrate
10. assenza di scopo di lucro
11. sede legale, in Italia e sedi regionali

Nella sostanza, l'Associazione deve evidenziare gli elementi in base ai quali essa garantisce al mercato il valore dei propri associati con l'Attestazione di Qualità.

L' ATTESTAZIONE

La condizione che la Legge pone per considerare Professionisti coloro che svolgono certe attività é l'esercizio abituale di tali attività.

A ciascuno dei Soci viene rilasciato l'Attestato di qualità professionale che gli compete, insieme al relativo numero di iscrizione da riportarsi nella propria documentazione.

Il Professionista Socio è tenuto a:

- Regolare il versamento della quota annuale entro i termini stabiliti;
- Sottoporsi alla verifica triennale;
- Curare il proprio aggiornamento professionale secondo i criteri della formazione continua che la Legge stabilisce, dandone evidenza in modo continuativo e in occasione della verifica triennale (un elemento di forte innovazione della Legge a garanzia della continuità nel tempo del livello professionale).

LE ATTESTAZIONI DI APIL

Ciascun Socio ha la facoltà di riportare sulla propria documentazione cartacea e digitale, compreso l'eventuale sito web del Professionista, l'informazione circa la propria adesione ad APIL, con i titoli di qualificazione che gli competono. Potrà può usare il Marchio APIL e il logo della qualificazione secondo le norme stabilite dall'APIL. Coloro che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di indicare anche il numero di iscrizione (Art. 8, comma 2)

I Professionisti associati ad APIL possono richiedere un Attestato di Qualificazione presentando una documentazione comprovante l'attività svolta e sostenendo un colloquio (secondo Regolamento) con una Commissione di Valutazione.

Una volta in possesso dell'Attestato di Qualificazione sono tenuti all'osservanza di quanto sopra indicato dei Regolamenti e nel Codice Deontologico).

VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE APIL

La validità dell'attestazione di Socio Qualificato APIL avrà durata triennale, perdurante le condizioni di iscrizione ad APIL (Art. 8, comma 1).

Essa, in ogni caso, decadrà - anche nel periodo di nominale validità - qualora, come stabilisce la Legge 4/2013, non sia stato effettuato il pagamento annuale della quota di iscrizione nei termini stabiliti.

Obbligatorietà delle attività didattiche (Legge 4/2013)

FORMAZIONE PERMANENTE

Struttura tecnico-scientifica dedicata all'organizzazione della formazione continua degli associati, in forma diretta o indiretta;

PROGRAMMAZIONE OCCASIONALE APIL

Giornate di studio, Light Talk, Seminari, PiP, etc.

Regolamenti per l'ottenimento dell'Attestato di Qualifica di Lighting Designer



REGOLAMENTO GENERALE per la QUALIFICA PROFESSIONALE DEL LIGHTING DESIGNER

edizione. 01 rev. 0 del 29 febbraio 2024

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del2024. L'originale firmato è conservato presso la Segreteria APIL.



REGOLAMENTO TECNICO per la QUALIFICA PROFESSIONALE DEL LIGHTING DESIGNER

edizione. 01 rev. 0 del 30 aprile 2024

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 2024. L'originale firmato è conservato presso la Segreteria APIL.



COSA CAMBIA PER GLI INCARICHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 (*Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR*) anche i professionisti in possesso dell'attestato di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il DPCM 14/10/2021 mette sullo stesso piano, ai fini dell'inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche. Ai fini del decreto si intende per “**professionista**” la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, **in possesso dell'Attestazione di Qualificazione Professionale** dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'Associazione Professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, o **in possesso di Certificazione in Conformità alla Norma Tecnica UNI** ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021)

Certificazione di ente terzo - UNI 1609308

Art. 9.

Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Norma UNI 1609308 - UNI/CT 023- GL 15



Attività professionali non regolamentate – Lighting Designer
Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità